

Tettoia vs pergolato, quali sono le differenze?

3 Settembre 2018

Quali sono le differenze, sotto il profilo strutturale, urbanistico e autorizzatorio, tra un pergolato e una tettoia?

A ribadirlo il Consiglio di Stato con la **sentenza 5008/2018** con cui ha rigettato il ricorso di un proprietario che aveva realizzato una tettoia di 40 mq senza permesso di costruire, tentando di farla passare per un pergolato.

Tettoia o pergolato: dal CdS le differenze

I giudici hanno evidenziato che il manufatto, essendo “una struttura in legno di circa 40 mq avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati” realizzata sul terrazzo della sua abitazione”, era assimilabile ad una tettoia e non ad un pergolato.

Per il CdS, infatti, la struttura era “**incidente sulla sagoma della struttura** principale, di **dimensioni** non definibili “**modeste**”, nonché **priva** di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di **esigenze meramente temporanee**.”

Non si poteva, quindi, assimilare la struttura ad un **pergolato** che, secondo quanto affermato in altre sentenze dal Consiglio, “è una **struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare** giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma è una **struttura aperta su tre lati** e nella **parte superiore**”. In questo caso non è richiesto alcun titolo edilizio.

Per la realizzazione di una **tettoia**, invece, è sempre necessario richiedere il **permesso di costruire**.

Quando il pergolato ‘diventa’ tettoia

Il consiglio di Stato ha chiarito anche che il “**pergolato, quando è coperto superiormente**, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, **diventa una tettoia**, ed è soggetto alla relativa disciplina”.

Nel caso analizzato, infatti, la struttura in questione presentava una **copertura non precaria e transitoria**, rendendo **necessario il permesso di costruire**.

Infine, i Giudici hanno specificato che una struttura del genere non può essere “ricondata alla nozione di “**pergotenda**” **che è qualificabile come mero arredo esterno** quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.

[sentenza](#)